

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4294-A**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi

Presentato il 22 dicembre 1986

TESTO
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga

Nota: Testo approvato dalle Commissioni riunite V bilancio, programmazione economica e partecipazioni statali e XIII lavoro e previdenza sociale nella seduta del 4 febbraio 1987. I relatori Pasquale Perugini, per la V Commissione, e Fortunato Bianchi, per la XIII Commissione, sono stati autorizzati, dall'Assemblea a riferire oralmente nella seduta del 4 febbraio 1987.

degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, sono aggiunte le seguenti: e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988;

al comma 2 dell'alea dopo le parole: sul contributo sono aggiunte le seguenti: a carico del datore di lavoro;

al comma 2 lettera c) dopo le parole: per i dipendenti delle imprese sono aggiunte le seguenti: di cui alla precedente lettera b);

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Il comma 1 dell'articolo 14, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

« 1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi agricoli unificati così come determinati dalle disposizioni vigenti. La riduzione di cui al presente comma non è soggetta alle limitazioni previste dal quinto comma del presente articolo »;

3-bis. A favore dei datori di lavoro del settore agricoltura è concessa una riduzione per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.640 per ogni operaio e per ogni unità lavorativa con qualifica di impiegato, quadro o dirigente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro operanti nelle zone del Mezzogiorno »;

al comma 5 sono soppresse le parole da: ad esclusione della riduzione fino alla fine del comma;

al comma 6 le parole prestazioni di attività lavorative sono sostituite dalle seguenti: corresponsione di retribuzione;

al comma 8, lettera c), le parole previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali sono sostituite dalle seguenti: minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986;

al comma 10 le parole: All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987, in lire 7.400 miliardi per il 1988 ed in lire 7.700 miliardi per il 1989, si provvede sono sostituite dalle seguenti: All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987 ed in lire 7.400 miliardi per il 1988 si provvede.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

ART. 1-bis.

1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali, i soggetti che non provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva di importo fino a due volte quello dei contributi e premi omessi o tardivamente versati.

2. I criteri per la determinazione della somma aggiuntiva di cui al precedente comma, da calcolare in percentuale in ragione di anno, sono stabiliti dai competenti enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatoria sulla base dei seguenti principi:

a) collegamento al tasso di interesse di differimento e di dilazione, stabilito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) riduzione della somma aggiuntiva determinata secondo i criteri di cui alla lettera a) nei casi di versamento spontaneo dei contributi e premi, effettuato prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, ovvero in caso di documentate situazioni eccezionali;

c) maggiorazione di tale somma nei casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorché la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per i contributi e premi relativi a periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per i soggetti che abbiano provveduto o che provvedano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla regolarizzazione della posizione debitoria le somme aggiuntive sono ridotte al tasso degli interessi legali.

5. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruolo esattoriali.

6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma si applicano le norme contenute nei commi da 6 a 14 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con

modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sostituendosi il termine 30 novembre 1983 con il termine di cui al comma 4 ed il termine 30 giugno 1984 con il termine 30 settembre 1987, con corrispondente modifica degli altri riferimenti temporali, in quanto compatibili con le presenti norme.

ART. 1-ter.

1. Fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, non devono intendersi anche quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali.

2. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, si intende nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente.

3. Il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a congruaggio delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, deve intendersi avente l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali.

4. Entro 90 giorni dalla notificazione della cessione del credito da parte degli enti previdenziali ed assistenziali, l'amministrazione debitrice deve comunicare loro se intende contestare il credito o se lo riconosce.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'espressione « aziende industriali » di cui all'articolo 18 della legge 23 ottobre 1968, n. 1089 e successive integrazioni e modificazioni deve intendersi riferita anche a cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

All'articolo 3:

al comma 1, sono soppresse le parole da: la facoltà di pensionamento anticipato *fino al termine del comma;*

al comma 2 le parole: operai ed impiegati *sono sostituite dalle seguenti:* personale dipendente;

al comma 2, dopo le parole: legge 23 dicembre 1981, n. 155, *sono aggiunte le seguenti:* e successive modificazioni ed integrazioni;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono a domanda usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155.

il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del

lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura indicata nel primo comma.

4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

4-quater. Le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655 e successive modificazioni e integrazioni concernente l'assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, devono interpretarsi nel senso che tali soggetti sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

All'articolo 4:

al comma 5 le parole: imprese metalmeccaniche delle aree industriali di Porto Torres e Assemini sono sostituite dalle seguenti: imprese delle aree industriali della Sardegna;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

5-bis. Ai lavoratori di cui al precedente comma 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3;

5-ter. Il CIPI, con propria deliberazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge indica il numero dei lavoratori e le imprese i cui dipendenti hanno titolo all'applicazione del citato decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

7. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata di contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal precedente comma e quello previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi 3. 1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987.

il comma 9 è sostituito dal seguente:

9. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario

nazionale e per le indennità economiche di malattia e di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000; .

al comma 11 è aggiunto in fine il seguente periodo: A decorrere dal 1° luglio 1987 il reddito familiare di cui al citato articolo 23, comma 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo; .

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

14-bis. In deroga alla lettera q) del comma 3, dell'articolo 14, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale per i lavoratori infortunati e tecnopatici sono di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

14-ter. Per garantire la maggiore tempestività nell'erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, le Regioni stipulano convenzioni con detto ente, secondo uno schema tipo approvato dal Ministero del lavoro d'intesa con il Ministero della sanità, perché siano effettuate dall'ente stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, le prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, stabilendo i relativi coordinamenti con le unità sanitarie locali.

14-quater. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. 4-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della

legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico*.